

## ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

### Ricorso

**per** il Prof. Vincenzo Nucera (c.f.: NCRVCN55M31C954P), nato il 31.8.1955 a Condofuri (RC) e ivi residente alla Via Santa Lucia n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce, dall'Avv. Ignazio Tranquilli (c.f.: TRNGNZ76L17H501L) ed elettivamente domiciliato con lo stesso in Roma, alla via G.Paisiello n. 55 c/o Studio Scoca (per le comunicazioni di segreteria si indicano i seguenti riferimenti: p.e.c. [ignazio.tranquilli@pecavvocatitivoli.it](mailto:ignazio.tranquilli@pecavvocatitivoli.it) - fax 068558370);

**contro** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.;

**e nei confronti** della Prof.ssa Daniela Spinella e dei Professori Salvatore Vento e Maria Salvatrice Oriti;

### per la corretta esecuzione

della sentenza del Consiglio di Stato n. 6576 del 26 luglio 2022 (**doc. 1**) e per la declaratoria di nullità del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 2155 del 14.9.2022 (**doc. 2**), notificato in pari data, siccome elusivo di detta sentenza laddove aprioristicamente nega al Prof. Nucera la ripetizione delle prove preselettive e ne dispone l'immediato depennamento dalla graduatoria di cui al corso-concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione con D.D.G. del Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento di n. 2416 posti di dirigente scolastico a livello nazionale,

### previa adozione della più idonea misura cautelare,

### anche provvisoriamente decretata inaudita altera parte ex artt. 55 e 56 c.p.a.,

nei confronti di detto provvedimento ministeriale, alla stessa stregua di quanto avvenuto con il **decreto n. 4592/2022 del 17 settembre 2022 del Presidente della Sezione Settima di codesto Insigne Consesso (doc. 6)**.

### Fatto

1. Il Prof. Vincenzo Nucera, nella veste di docente, partecipava al corso-concorso bandito con Decreto del Direttore Generale (D.D.G.) del Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento di n. 2416 posti di dirigente scolastico a livello nazionale, in data 23.7.2018, sottoponendosi alla relativa prova preselettiva computerizzata, consistente nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla, in cui una soltanto (*in thesi*) avrebbe dovuto essere esatta. Va rilevato che ad ogni risposta corretta corrispondeva l'assegnazione di n. 1

punto, per un massimo di 100; ogni eventuale errore, invece, determinava una decurtazione di 0,30 punti, mentre la risposta non fornita non aveva alcuna conseguenza, in positivo o in negativo, sul punteggio complessivo.

Il numero dei candidati ammessi alla prova scritta era fissato in 8.700 dall'art. 6, comma 8, del D.D.G. n. 1259/2017; il quale, però, vi ammetteva anche tutti coloro i quali avessero conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

**2.** In data 27.7.2018, il Prof. Nucera apprendeva della sua mancata ammissione alla prova scritta, in quanto assegnatario di un punteggio pari a 71,40 punti, cioè di un punteggio non utile al prosieguo della procedura, posto che gli ultimi idonei, collocati *ex aequo* nella posizione n. 8700 (ultima utile), avevano conseguito un punteggio pari a 71,70 punti, superiore di soli punti 0,30 a quello dell'appellante.

**3.** Sennonché, esaminando analiticamente gli esiti della correzione della sua prova preselettiva, il Prof. Nucera si avvedeva del fatto che - del tutto erroneamente - la risposta che aveva fornito alla domanda n. 2, di seguito ritrascritta, era stata considerata sbagliata, con conseguente (e determinante) decurtazione di **0,30** punti dal suo punteggio complessivo. Nello specifico, alla domanda n. 2 in esame, l'appellante aveva fornito la risposta di cui alla lett. d), contraddistinta da una X in maiuscolo come tutte quelle rese dal candidato, odierno appellante, mentre l'unica considerata corretta era stata ritenuta quella di cui alla lett. b), per ciò preceduta dal segno distintivo delle risposte giustappunto (ritenute) esatte, ossia un asterisco (\*).

**4.** Con ricorso R.G. n. 10318/2018, munito di istanze cautelari, il Prof. Nucera impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati innanzi al T.A.R. del Lazio formulando un unico motivo, basato sulla errata valutazione di considerare come errata la risposta ad una domanda che, invece, era obiettivamente corretta, anzi probabilmente la più corretta.

**5.** Il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 9980/2018, avverso la quale si proponeva innanzi al Consiglio di Stato l'appello R.G. n. 8113/2018 munito di istanza cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.

Con decreto n. 5073/2018, il Presidente di codesto Consesso le concedeva, sicché il Prof. Nucera veniva ammesso con riserva alle prove scritte che superava brillantemente, affrontando poi quelle orali, parimenti superate.

Veniva così collocato in graduatoria **nella posizione n. 936** tra i vincitori e successivamente destinatario dell'incarico di dirigente scolastico prima dell'IC di Plati (RC) e dopo dell'I.I.S. F. La Cava di Bovalino (RC), giusta sottoscrizione di contratto di lavoro.

I due anni successivi, giusta sottoscrizione di contratti di lavoro privi di condizione e/o riserva, veniva confermato nell'incarico direttivo.

**6. Nel frattempo, la graduatoria vedeva mutare *ex lege* la sua natura, diventando ad esaurimento, da concorsuale che era.**

Tanto avveniva in forza dell'art. 6-bis d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito nella l. 28 febbraio 2020, n. 8 (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159), per cui *“1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, **gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico** indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, **sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.***

**7.** Con sentenza n. 6576/2022 il Consiglio di Stato, pur respingendo nel merito l'appello, in considerazione del citato mutamento della natura della graduatoria, statuiva incidentalmente quanto segue: *“... alla luce della peculiare situazione in cui versano l'odierno appellante e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico e nel rispetto del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza da parte dell'interessato in tal senso, valuti la posizione dello stesso, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso. Tale valutazione presuppone comunque che l'interessato (odierno appellante) **ripeta la prova preselettiva**, al cui positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria, in una posizione che, giova ribadirlo, non deve pregiudicare la situazione giuridica di altri candidati utilmente collocati in graduatoria, ai quali l'appellante dovrà essere postergato ...”.*

**8.** Ricevuta la generica comunicazione di avvio del procedimento di esecuzione di tale sentenza, giusta nota prot. n. 28601 del 29.7.2022 (**doc. 3**) il Prof. Nucera presentava (il 6.8.2022 e il 26.8.2022) pertinenti osservazioni al riguardo (allegate al **doc. 5**), **munite di tre istanze graduate, l'ultima delle quali recante richiesta di ripetizione delle prove preselettive.**

**9.** Faceva seguito il preavviso di diniego (solo) di tale ultima istanza, prot. n. 31147 del 30.8.2022 (**doc. 4**), a cui si controdeduceva in maniera diffusa e argomentata con nota del 9.9.2022 (**doc. 5**), cui venivano allegate le precedenti osservazioni procedurali, richiamando il Ministero alla corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6576 del 26 luglio 2022.

**10.** Con il provvedimento prot. n. 2155 del 14.9.2022 (**doc. 2**), notificato in pari data, il Ministero dell'Istruzione senza prendere minimamente in considerazione le osservazioni e controdeduzioni anzidette, ed obliterando le prime due istanze, ma soffermandosi sollo sulla terza, così disponeva in stridente contrasto con la sentenza n. 6576/2022, testé richiamata:

*“... **VISTO** il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni*

*scolastiche statali;*

***VISTO** il decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;*

***VISTO** il decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e successive modifiche, con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;*

***CONSIDERATO** che il prof. Vincenzo Nucera non ha superato la prova preselettiva;*

***VISTO** che con ricorso RG 10318/2018 il ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale AOODPIT 0001134 del 24 luglio 2018 con cui era stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva;*

***VISTA** la sentenza del Tar Lazio n. 9980/2018 che ha respinto il ricorso di primo grado RG 10318/2018;*

***VISTO** l'appello del ricorrente di RG 8113/2018 con cui è stata impugnata la sentenza emessa dal TAR Lazio n. 9980/2018;*

**VISTO** il decreto del Consiglio di Stato n. 5073/2018 emesso sul ricorso n. 8113/2018, con il quale veniva disposta l'ammissione con riserva del prof. Nucera al concorso;

**VISTA** l'ordinanza del Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 5850/2018 con cui è stata accolta l'istanza cautelare avente ad oggetto la possibilità per il prof. Vincenzo Nucera di partecipare alla prova in occasione della sessione suppletiva prevista in Sardegna ovvero in altra sessione in altra area geografica;

**VISTA** l'ordinanza n. 5399/2019 emessa sul ricorso iscritto al numero di registro generale 8113/2018 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) "... accoglie l'istanza per l'esecuzione delle misure cautelari disposte con l'ordinanza di questa Sez. VI, n. 5850 del 4.12.2018, e ordina al Ministero appellato di darvi piena ed integrale esecuzione, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente...";

**CONSIDERATO** che il prof. Nucera ha superato la prova scritta e la prova orale e che, pertanto, è stato inserito con riserva nella graduatoria di merito di cui al decreto dipartimentale AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e succ. modifiche;

**VISTA** la nota AOODGPER.36621 del 08.08.2019 avente a oggetto "Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2017" con cui, al fine di procedere alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2019/2020, si chiedeva a tutti gli UUSSRR, tra cui l'USR Calabria, regione di destinazione del candidato, di accantonare i posti corrispondenti al numero di candidati riservisti, nelle more della successiva definizione dei rispettivi giudizi, comunicando che "Per candidati ammessi con riserva, evidenziati nell'allegato elenco nominativo, dovrà essere accantonato esclusivamente il posto nella regione di destinazione ma non si dovrà procedere all'immissione in ruolo fino a quando il contenzioso pendente non sia risolto a favore degli stessi";

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 6576 del 26 luglio 2022 che ha rigettato l'appello nel

ricorso n. 8113/2018 promosso dal suddetto aspirante;

**RITENUTO** di dover eseguire il disposto del provvedimento giurisdizionale;

**VISTA** la comunicazione n. AOODGPER.28601 del 29 luglio 2022 con cui è stato avviato il procedimento amministrativo per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6576/2022;

**VISTO** il riscontro alla suddetta comunicazione pervenuto dal prof. Nucera acquisito agli atti con protocollo n. AOODGPER.31105 del 29 agosto 2022 con cui egli ha formulato "istanza di ripetizione delle prove preselettive con stabilizzazione dei risultati già conseguiti";

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione è tenuta ad esercitare l'eventuale potere discrezionale nel rispetto delle norme di legge e dei principi anche costituzionali che presiedono all'attività amministrativa e, pertanto, **l'istanza non può trovare accoglimento poiché diversamente risulterebbero violati i principi di efficienza, buon andamento e legalità;**

**VISTO** che con nota prot. n. 31147 del 30 agosto 2022 è stata trasmessa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/1990;

**CONSIDERATO** che dal riscontro alla suddetta nota acquisita al prot. n. 32135 del 12 settembre 2022 non sono emersi elementi nuovi e diversi;

**RITENUTO** che l'Amministrazione è tenuta alla ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nella vicenda e che esistono ragioni di tutela dell'affidamento dei candidati inseriti a pieno titolo nella

**medesima graduatoria di merito, in ragione della sopravvenuta disponibilità della posizione occupata dal prof. Nucera;**

**RITENUTO** che il prof. Nucera è stato inserito con riserva in graduatoria in virtù di un provvedimento cautelare e che, pertanto, stante la pendenza del giudizio, egli non può aver maturato un legittimo affidamento rispetto all'inserimento in graduatoria;

**CONSIDERATO** di dover eseguire il disposto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6576/2022;

**CONSIDERATO** di dovere **conseguentemente** procedere al depennamento del suddetto candidato

dalla graduatoria di merito del corso-concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, in

esecuzione delle prefate pronunce del Giudice amministrativo, favorevoli all'Amministrazione;

## **D E C R E T A**

**Art. 1**

**Il Prof. Vincenzo Nucera**, inserito con riserva nella graduatoria di merito del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G.

del 23 novembre 2017, n. 1259, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1°

agosto 2019 e successive modifiche, **è depennato dalla predetta graduatoria (...)**”.

**4.** Tale provvedimento è elusivo della sentenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6576 del 26 luglio 2022 e va dichiarato nullo, previa adozione delle più idonee misure cautelari, anche provvisoriamente decretate ex art. 56 c.p.a., alla luce dei seguenti

## Motivi

### **I. Elusione e/o mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6576 del 26 luglio 2022.**

**I.1** Il provvedimento in contestazione è elusivo del *decisum* di cui alla sentenza n. 6576 del 26 luglio 2022, laddove, senza valutare la posizione peculiare del Prof. Nucera, né considerare le altre due istanze pure formulate in sede procedimentale, respinge la sua istanza di ripetizione delle prove preselettive, disponendone il depennamento immediato dalla graduatoria.

Tanto sulla base di petizioni di principio che collidono apertamente con detta sentenza.

**I.2** Ivi, infatti, come già visto, codesto Insigne Consesso aveva rilevato che “... **alla luce della peculiare situazione in cui versano l’odierno appellante e tenuto conto dell’avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso** - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell’interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico e nel rispetto del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell’appellante alla permanenza in graduatoria, **appare doveroso che l’amministrazione, a fronte di una specifica istanza da parte dell’interessato in tal senso, valuti la posizione dello stesso, al fine di poterne confermare l’inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso. Tale valutazione presuppone comunque che l’interessato (odierno appellante) ripeta la prova preselettiva, al cui positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria, in una posizione che, giova ribadirlo, non deve pregiudicare la situazione giuridica di altri candidati utilmente collocati in graduatoria, ai quali l’appellante dovrà essere postergato ...**”.

**I.3** Nel provvedimento ministeriale in contestazione, sebbene ritenuta “doverosa” da codesto Insigne Consesso, non è stata, invece, effettuata **alcuna valutazione in ordine alla specifica posizione del Prof. Nucera.**

La quale posizione, peraltro, era riferita ad una **situazione assolutamente “peculiare”** (come pure rilevato nel sopra riportato stralcio di sentenza), se non unica, se solo si ricorda che, alle prove preselettive a suo tempo affrontate, egli aveva ottenuto il (comunque dignitoso) punteggio **di 71,40 punti**, a fronte di una soglia di sbarramento risultata pari **a 71,70 punti**, solo perché la risposta (lett. d) che aveva fornito al quesito n. 2 - a nostro avviso erroneamente - non era stata riconosciuta dal sistema corretta almeno quanto quella (distinta con la lett. “b”) unicamente registrata come tale nello stesso sistema, come pure evidenziato nelle osservazioni

procedimentali rese dal Prof. Nucera, rimaste illegittimamente e ingiustamente prive di ogni considerazione.

**I.4** Ebbene, il Ministero non ha valutato minimamente le prime due motivate istanze formulate nelle osservazioni procedimentali del ricorrente, sebbene ciascuna di esse avrebbe consentito il suo mantenimento in graduatoria o almeno evitato il licenziamento e la conseguente retrocessione nel ruolo non direttivo, senza arrecare nocumento al suo *status* e relativo trattamento previdenziale e, nel contempo, senza, vieppiù, comportare alcun danno ai controinteressati potenziali, come diffusamente spiegato in dette osservazioni, a cui si rinvia.

**I.5** Il Ministero **non ha nemmeno effettivamente considerato la pertinente istanza subordinata di ripetizione delle prove preselettive presentata dal Prof. Nucera nelle medesime osservazioni**, scartandola *tout court* nel momento in cui ha asserito che *“l’istanza non può trovare accoglimento poiché diversamente risulterebbero violati i principi di efficienza, buon andamento e legalità”* e che *“l’Amministrazione è tenuta alla ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nella vicenda e che esistono ragioni di tutela dell’affidamento dei candidati inseriti a pieno titolo nella medesima graduatoria di merito, in ragione della sopravvenuta disponibilità della posizione occupata dal prof. Nucera”*.

Tale assunto, che vorrebbe esclusa in radice ogni possibilità di (accoglimento dell’istanza di) ripetizione delle prove preselettive, è aprioristico e collide apertamente con la sopra riportata statuizione incidentale resa da codesto Ill.mo Consiglio di Stato per cui, alla luce della metamorfosi - da concorsuale ad esaurimento - interessante *ex lege* la graduatoria in questione, si trova(va), al contrario, affermata la possibilità della conferma del Prof. Nucera tra gli idonei, purtuttavia subordinandola a due condizioni sequenziali, vale a dire il (i) superamento delle prove preselettive rinnovate e la (ii) postergazione a tutti i controinteressati idonei “primigeni” (cioè ai candidati che avevano già affrontato e superato le prime prove preselettive e poi quelle scritte e orali).

Codesto Ill.mo Consiglio di Stato, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento in esame (che, come visto, ne esclude *a priori* e in radice la possibilità), ha, insomma, statuito che la riedizione delle prove preselettive, nel caso del Prof. Nucera, era (ed è) certamente possibile e legittima, a patto che, dal relativo (ed eventuale) superamento, non determini pregiudizi ai controinteressati, per ciò preoccupandosi di prefigurare l’ulteriore vincolo della postergazione nel caso di un loro esito positivo; tale vincolo, peraltro, esclude quel rischio di “sovrapposizione” con gli idonei primigeni che, invece, viene (erroneamente) evocato nella nota in questione.



In definitiva, diversamente da quanto aprioristicamente asserito nel provvedimento in contestazione, in ragione della cennata metamorfosi, l'eventuale superamento di prove preselettive rinnovate, come espressamente rilevato da codesto Insigne Consiglio di Stato, comporterebbe sì il mantenimento del Prof. Nucera tra gli idonei della graduatoria ad esaurimento che oggi ci occupa ma solo dopo i controinteressati; senza, dunque, arrecare agli stessi alcun danno e, anzi, tutelando l'interesse pubblico al mantenimento "in grado" di un soggetto rivelatosi assai valente nei tre anni di espletamento sul campo dell'incarico direttivo affidatogli, per di più sulla scorta di un contratto privo di riserve e/o condizioni.

Insomma, il Ministero non ha dato minimamente seguito alla statuizione incidentale che tutela(va) sia il Prof. Nucera, sia l'interesse pubblico, sia i candidati inseriti a pieno titolo nella medesima graduatoria di merito laddove prevedeva l'eventuale postergazione del primo ai secondi (tutti) in caso di superamento, da parte sua, delle prove preselettive da rinnovare nell'ambito della doverosa valutazione della posizione del Prof. Nucera.

Dall'immediato e qui contestato depennamento dalla graduatoria del Prof. Nucera, d'altronde, viene ad essere inciso l'interesse pubblico a tale mantenimento e alla continuità del servizio, oltre, evidentemente, alla carriera, allo *status*, anche previdenziale, e alle condizioni di vita del Prof. Nucera.

#### **Istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.**

Il *fumus* deriva da quanto precede.

In ordine al *periculum in mora* occorre evidenziare che il **depennamento arreca un danno gravissimo ed irreversibile sia al Prof. Nucera**, che patirebbe una retrocessione assolutamente nociva e irreversibile nelle more della decisione nel merito, con ripercussioni deleterie e irreversibili sul suo *status*, anche previdenziale, sulla sua carriera e sulle sue condizioni di vita in generale, **sia all'interesse pubblico alla continuità del servizio che Egli ha espletato per tre anni in maniera ineccepibile, gli ultimi due di quali presso l'I.I.S. Francesco La Cava di Bovalino (RC)**, per il quale istituto, ad anno scolastico 2022/2023 già iniziato e a chiamate regionali ormai chiuse, non risulta nemmeno un qualche effettivo controinteressato "in coda".

Senza dire che la **scopertura complessiva nazionale dei posti direttivi** è di gran lunga superiore (di circa 800 unità) addirittura alle unità presenti in graduatoria (**doc. 7**).

#### **Istanza di misure cautelari provvisoriamente decretate ex art. 56 c.p.a.**

In considerazione del fatto che, come già accaduto in casi analoghi, sebbene riferiti a posizioni diverse in cui i candidati non avevano nemmeno sfiorato la soglia dei 71,70 punti alle precedenti

prove preselettive, **il Ministero dell'Istruzione può adottare *ad horas* l'atto di licenziamento del Prof. Nucera da dirigente e che l'anno scolastico 2002/2023 è già iniziato**, si chiede a S.E. il Presidente di disporre, ex art. 56 c.p.a., le misure cautelari più idonee ad evitare che, prima della camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare che precede, possano verificarsi i danni definitivamente irreparabili scaturenti da tale **imminente evenienza, come già fatto per analoga situazione con il decreto n. 4592/2022 del 17 settembre 2022 del Presidente della Sezione Settima di codesto Insigne Consesso (doc. 6)**.

**Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

**ex art. 41, comma 4, c.p.a.**

Posto che il presente ricorso potrebbe, per quanto solo teoricamente, incidere su tutta la platea dei soggetti presenti nella graduatoria, **superiore alle tremila unità (doc. 7)** e che, pertanto, la sua notificazione nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile (art. 41, comma 4, c.p.a.), si chiede di essere autorizzati ad effettuarla mediante pubblici proclami, avvalendosi del sito Internet del Ministero appellato, secondo le modalità già recentemente fissate in altri casi (v. decreto n. 4592/2022 del 17 settembre 2022 in **doc. 6**) ovvero secondo quelle che vorrà, comunque, dettare S.E. il Presidente.

**P.Q.M.**

voglia l'Insigne Consesso adito, previa adozione delle più idonee misure cautelari, ex artt. 55 e 56 c.p.a., rispetto al provvedimento contestato, e previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, lo dichiarare elusivo e nullo rispetto al *decisum* di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6576 del 26 luglio 2022, intimando al Ministero dell'Istruzione di dare piena e corretta esecuzione alla medesima sentenza. Il contributo unificato per il presente ricorso ammonta a € 225,00, trattandosi di ricorso per esecuzione in materia di pubblico impiego.

Vinte le spese.

Roma, 19.9.2022

Avv. Ignazio Tranquilli